

Chi ha dato il via alla «caccia a sinistra»?

Come si reprime utilizzando leggi fasciste

Giustizia sì, ma non con i famigerati articoli del Codice Rocco - Un impegno per le forze democratiche che si battono per l'attuazione della Costituzione - Lo scandalo degli arresti di Genova

MILANO, 19 dicembre

Il procuratore capo della Repubblica di Milano, dottor Enrico De Peppo ha confidato giorni fa al *Corriere della Sera*, che « esistono gli strumenti giuridici per colpire i responsabili della strage di piazza Fontana ». E il *Corriere* subito precisa che tali strumenti sono essenzialmente l'articolo 270 del Codice Penale, « più volte citato in questi giorni negli ambienti della Procura della Repubblica ». Così il lettore profano è portato a pensare che si tratti di una norma rigorosa sì ma di ispirazione democratica e diretta appunto a difendere la democrazia. Dobbiamo subito disilluderlo perché si comprenda meglio, specialmente in rapporto agli arbitrari arresti compiuti a Genova, quali pericoli di repressione si annidino entro certi articoli di legge noti per reprimere la libertà del movimento operaio.

L'art. 270, come i seguenti 271, 272, 273 e 274, vennero inseriti nel codice fascista del '30 (purtroppo tuttora in vigore) con il preciso scopo di colpire tutti i movimenti antifascisti. Cominciamo infatti col leggere il testo dell'art. 270, posto non a caso, sotto il titolo « associazioni sovversive »:

« Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette ».

Si dirà, ma qui si parla di violenza e il movimento operaio italiano ha profondamente rielaborato questo concetto, affermando che alla violenza ricorrebbe solo in extremis per rispondere ad una violenza reazionaria che mettesse in pericolo l'ordinamento democratico sancito dalla Costituzione.

Certo, ma chi potrebbe impedire ad un volonteroso magistrato, confortato magari da altissime aspirazioni, di attaccarsi ad una frasetta di Marx o di Lenin per mettere sotto processo qualsiasi partito od associazione che si richiami al pensiero marxista-leninista.

Si badi bene che l'articolo parla solo di *dittatura di una classe* e non ad esempio di quella *dittatura nazionale* invocata dai fascisti per mascherare la loro parte di strumenti della classe dominante. Vero è che una massima della giurisprudenza afferma:

« L'articolo 270 è applicabile anche ad una associazione neofascista. Un'associazione che si proponga di stabilire violentemente la nuova dittatura fascista, con la conseguenziale soppressione di ogni libertà, attenta all'ordinamento sociale che, in regime democratico è basato su tale fondamentale diritto nelle sue varie manifestazioni. Invero non devesi considerare l'interesse contingente per il quale la norma venne emanata (repressione di attività antifascista) ma la sua obiettività giuridica... ».

Ma la massima non fa che mettere in risalto i pericoli contenuti nell'articolo; ed in ogni caso non risulta che quest'ultimo sia stato applicato molte volte contro i gruppi neofascisti.

Ma proseguiamo nella